



Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi localizzati nel territorio

D.L. 126/2013 / A.C. 1906

dossier n° 28 - 21 dicembre 2013 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1906
D.L.	126/2013
Titolo:	Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative
testo originario:	3
Date:	
emanazione:	31 ottobre 2013
pubblicazione in G.U.:	31 ottobre 2013
approvazione del Senato:	19 dicembre 2013
presentazione:	20 dicembre 2013
assegnazione:	20 dicembre 2013
scadenza:	30 dicembre 2013
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge in titolo, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, si compone di tre articoli:

l'articolo 1, composto di 20 commi, reca una serie di misure finanziarie relative, per lo più, al sistema delle autonomie regionali e territoriali;

l'articolo 2 composto di 20 commi, prevede interventi economici e misure a sostegno del territorio;

l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale".

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti 10 nuovi articoli e 67 nuovi commi, dei quali 64 nell'ambito del decreto-legge e 3 nel disegno di legge di conversione. A seguito di tali integrazioni, sono state inglobate nel decreto-legge materie ulteriori rispetto a quelle trattate nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri (per le quali si rimanda al paragrafo sull'omogeneità del contenuto) ed è stato modificato anche il titolo con l'aggiunta del riferimento a "Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative".

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".

La relazione illustrativa del provvedimento in titolo non ottempera a tale obbligo.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Disposizioni sulla finanza locale sono presenti in numerosi decreti-legge, soprattutto nella scorsa legislatura: alcune sono puntuali o riguardano aspetti marginali, altre investono la materia in maniera più ampia. Il provvedimento in esame interviene modificando alcuni di tali decreti-legge: l'**articolo 1, comma 2**, modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in merito al Commissario ad acta ivi previsto per il riordino delle società partecipate regionali; il **comma 4** novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in merito alle disposizioni per le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria; il **comma 6**, soppresso nel corso dell'esame al Senato, novella il decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito all'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; il **comma 16** modifica, in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 7 del decreto-legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In ambiti non strettamente correlati alla finanza locale vi sono numerose modifiche di precedenti decreti-legge. In particolare:

i **commi 7 e 8 dell'articolo 2** concernono la carta acquisti, disciplinata dall'articolo 81, commi 32 - 33, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

con riguardo alla manifestazione Expo 2015 di Milano, il provvedimento in esame, oltre a novellare direttamente l'articolo 46-*ter* del decreto-legge n. 69/2013 (**articolo 1, comma 8**), si inserisce in una lunga serie di provvedimenti che sono intervenuti in argomento negli ultimi anni. Nel solo 2013 si segnalano:

- l'articolo 3 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione";
- gli articoli 46, 46-*bis* e 46-*ter* del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- l'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015";
- l'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";

con riguardo all'**articolo 2, comma 18**, si segnala che la tassazione sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo è stata introdotta dall'articolo 11, comma 22 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76; un incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato invece previsto dall'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91;

l'**articolo 2-quinquies**, concernente il coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana, novella l'articolo 4, comma 10-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Talune disposizioni del decreto-legge si intersecano o presentano contenuti identici alle previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A. C. 1865-A):

all'**articolo 1**:

il **comma 10** reca al quarto periodo una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195/2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo del citato disegno di legge di stabilità;

il **comma 11-novies** concerne l'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-*septies* del disegno di legge di stabilità reca un'analoga disposizione concernente l'assegnazione di risorse all'area SIN di Brindisi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. *In proposito, si segnala che la disposizione presente nel disegno di legge di stabilità non specifica l'annualità di assegnazione delle risorse nell'ambito della programmazione delle risorse del fondo per gli anni 2014-2020, mentre nella disposizione in esame viene specificato che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014;*

il **comma 20-viciesseml** demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di politiche fiscali e finanza locale. L'articolo 1, comma 338-*ter* del disegno di legge di stabilità per il 2014 modifica il citato articolo 10 del medesimo Statuto.

i **commi da 20-octies a 20-undecies**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries). Tali disposizioni sembrano attuare le previsioni del disegno di legge recante delega al Governo per un sistema

fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato in prima lettura dalla Camera e in discussione al Senato (A.S. 1058). L'articolo 14, comma 2, lettera *g-ter*) del disegno di legge contiene infatti specifiche disposizioni volte a introdurre un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;

il **comma 20-sexiesdecies** dispone in ordine al rispetto del patto di stabilità interno "In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello": il riferimento è al disegno di legge C. 1542-A, attualmente all'esame dell'Assemblea;

all'**articolo 2**:

il **comma 6-bis** riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-*bis* del disegno di legge finanziaria;

l'**articolo 2-sexies** esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva. Una norma dal contenuto identico è contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, a seguito dell'esame del Senato, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori. A tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-*bis*, in materia di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-*bis* a 8-*quinquies*, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-*sexies*, che istituisce una sezione operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-*octies* a 20-*undecies*, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-*duodevicies*, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; all'articolo 1-*ter*, che interviene in materia di lanterne semaforiche, all'articolo 1-*quater*, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-*bis* a 3-*opties*, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-*bis*, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-*ter*, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-*quater*, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-*quinquies*, che interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana.

Per i commi aggiunti nel disegno di legge di conversione si rinvia al relativo paragrafo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Disposizioni a carattere transitorio o di proroga

Numerose disposizioni del decreto-legge:

1. rivestono carattere transitorio in quanto emanate nelle more di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo;
2. prorogano regimi transitori;
3. prorogano regimi transitori che fanno riferimento a norme che risultano abrogate;
4. prorogano l'applicazione di discipline vigenti anche da diversi anni;
5. prorogano disposizioni rimaste inattuato.

A titolo esemplificativo:

1. rientrano nella prima categoria:

all'**articolo 1**:

il **comma 1, capoverso 9-bis**, che agisce "nelle more dell'entrata in vigore [*rectius*: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; nel contempo, i commi aggiuntivi introdotti nell'ambito del disegno di legge di conversione durante l'esame al Senato hanno prorogato o differito i termini degli adempimenti volti all'armonizzazione;

i **commi 2 e 3**, relativi al commissario *ad acta* per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono "nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5" dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (comma 2, lettera c)). Si tratta dei piani di rientro dal disavanzo accertato e di un piano dei pagamenti, che avrebbero dovuto essere elaborati dal commissario – a norma del medesimo comma 5 – entro la fine del mese di settembre del 2012 e prorogano ulteriormente l'incarico

del commissario (nominato nel 2010) a tutto il 2014 (comma 3);

il **comma 19**, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non risulta ancora emanato (si tratta di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob);

il **comma 20-sexiesdecies**, che dispone "In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello";

il **comma 20-septiesdecies**, che agisce "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive";

il **comma 20-quater** interviene "Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni";

all'articolo 2:

il **comma 3-quinquies**, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari;

il **comma 4**, che detta norme valide "fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

il **comma 5**, che agisce "Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a";

il **comma 6**, che interviene "Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220";

il **comma 8**, che interviene "nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi", il cui bando è stato pubblicato sul sito internet della Consip il 17 ottobre 2013, nel frattempo prorogando il contratto in essere "fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore".

2. rientrano nella seconda categoria:

l'**articolo 1, comma 20-bis**, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della legge n. 196/2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

l'**articolo 1, comma 20-ter**, che proroga al 2014 la previsione dell'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che recita: "Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica";

3. rientra nella terza categoria l'**articolo 1, comma 7-ter**, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero su tutto il territorio nazionale, prorogano il termine del 1 dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che risulta abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di sopprimere il comma 7-ter.

4. rientrano nella quarta categoria:

l'**articolo 1, comma 14-bis**, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. Il comma 33-bis è stato introdotto dall'articolo 23, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

l'**articolo 1, comma 1-quater** del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91);

5. rientrano nella quinta categoria:

l'**articolo 1, comma 6-bis**, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1° gennaio 2010

(articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali;

l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia "il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine", agendo così in maniera retroattiva;

l'articolo 1-quater, che proroga ulteriormente un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge 23 novembre 2011, n. 411 in materia di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive;

l'articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91/2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 (il termine era stato prorogato già in passato).

Reviviscenza

L'articolo 2, comma 12 dispone che "il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993"; in realtà, come si evince anche dai successivi commi fino al 15, che disciplinano composizione e procedure di nomina del Comitato, si tratta delle reviviscenza di un organismo che rientra tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, che ha per l'appunto soppresso gli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, trasferendone le funzioni "ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano".

Si segnala in proposito che l'intento di far rivivere il Comitato dovrebbe essere esplicitato, ai sensi del paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Incidenza su fonti subordinate

L'articolo 2, comma 3-bis novella l'articolo 85 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte annullata dal DPR 30 ottobre 2013, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 29 novembre 2013.

Con tale decreto (entrato in vigore lo scorso 14 dicembre) è stato parzialmente accolto - sulla base delle motivazioni esposte nel parere emesso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 - il ricorso straordinario al Capo dello Stato, promosso dall'Associazione imprese generali (A.G.I.), con riferimento, tra l'altro, al citato articolo 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), ora oggetto di novella.

Modifiche di norme di recente approvazione

L'articolo 1, comma 20-viciesbis, abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, introdotto dalla recentissima legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137.

L'articolo 2, comma 18 abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Modifiche non testuali

Il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, talora non effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento, incidendo sulle norme vigenti mediante modifiche non testuali, in assenza delle opportune clausole di coordinamento. A titolo meramente esemplificativo:

all'**articolo 1**:

il **comma 2-bis** fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

il **comma 11-bis** proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;

il **comma 12-ter** introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali, che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;

il **comma 13** pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

l'articolo 1-sexies fa sistema con l'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

all'**articolo 2**:

il **comma 7** incrementa il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui

all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008;

il **comma 11** fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decreto-legge n. 351/2001, senza essere inserito nel medesimo contesto normativo;

il **comma 16-bis** introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

il **comma 17** proroga per l'anno 2014 l'assegnazione di un contributo alla società Italia Lavoro S.p.A., erogato in base alle disposizioni del comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). La novella del richiamato comma 16 dell'articolo 19 consentirebbe anche di aggiornare la denominazione: del "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" con l'attuale denominazione: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

Modifiche a norme recanti novelle

L'**articolo 2, comma 20-bis** abroga il terzo comma dell'articolo unico della legge n. 104/1957. Il citato articolo unico sostituisce integralmente l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 con un articolo composto di tre commi. Il riferimento dovrebbe pertanto essere al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, come novellato dalla legge n. 104/1957. *Si rammenta in proposito che il punto 3, lettera c), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001 dispone che "se un atto ha subito modifiche, eventuali "novelle" sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti".*

Deroga generica

L'**articolo 1, comma 12, capoverso 1-quater** autorizza gli enti locali a raggiungere l'equilibrio di bilancio in deroga alle norme vigenti, "entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci, o presidenti di provincia, ed i consigli comunali, o provinciali, eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto".

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti, nell'ambito dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione, tre commi aggiuntivi, volti a prorogare il termine per l'emanazione di due regolamenti (**comma 2**), tre termini di delega (**comma 3**) e il termine di avvio di una fase sperimentale (**comma 4**). Si segnala in proposito che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre posto condizioni volte alla soppressione di disposizioni di carattere sostanziale inserite nel disegno di legge di conversione, in quanto tale inserimento non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Si rammenta inoltre che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Tale disposizione è stata interpretata, per costante giurisprudenza del Comitato, in termini estensivi, con riguardo a qualsiasi tipo di incidenza su disposizioni di delega. Tali limiti di contenuto, inoltre, sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di trasferire i contenuti dei commi 2 ed 4 nell'ambito del decreto-legge e di sopprimere il comma 3, in quanto incidente su termini di delega.

Delegificazione spuria

L'**articolo 2, comma 18** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui "prodotti da fumo e loro succedanei"; *si affida così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria.*

Formulazione del testo

All'**articolo 2, comma 14-bis** istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia".